

COMUNE DI CRESPADORO
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI
LOCALI.**

**ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE)
E DELLA DE.CO. SOVRA-COMUNALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 08.10.2012

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione della De.CO e della De.Co sovracomunale
- Art. 5 Istituzione del Registro De.CO e della De.Co sovracomunale
- Art. 6 Logo De.Co.
- Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. e della De.Co sovracomunale ai prodotti locali
- Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.Co. e della De.Co sovracomunale ai prodotti locali
- Art. 9 Commissione comunale per la De.CO e della De.Co sovracomunale
- Art. 10 Utilizzo della De.Co.e della De.Co sovracomunale e dei relativi loghi
- Art. 11 Controlli e sanzioni
- Art. 12 Struttura organizzativa competente
- Art. 13 Iniziative comunali
- Art. 14 Le tutele e le garanzie
- Art. 15 Attività di coordinamento
- Art. 16 Rinvio alle norme statali e regionali
- Art. 17 Norme finali

Allegato A fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato B fac-simile di domanda da compilare in bollo

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Crespadoro.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in conformità alle finalità di cui al vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche del Comune di Crespadoro, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Crespadoro, grazie alle predette iniziative, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute su tutta la comunità.
4. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 il Comune può attuare forme di cooperazioni con altri Comuni anche per quanto riguarda le funzioni del comma 3 del presente articolo.
5. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
6. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
7. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale) e della De.Co. sovra-comunale.

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

L'intervento comunale, ai fini dell'attuazione di quanto previsto al precedente art. 1 si attua come segue:

- a) indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza

pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;

b) assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

c) intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

d) promozione e sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle risorse disponibili di bilancio a tal fine destinate e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;

e) contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

Art. 4 – Istituzione della De.C.O. e della De.C.O. Sovra-comunale

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., “Denominazione Comunale”, per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio del Comune di Crespadoro e la De.Co. sovra-comunale per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con un territorio comprendente più comuni (oltre a quello del Comune di Crespadoro) avente caratteristiche morfologiche, pedo-climatiche simili o sul quale si sono sviluppate tradizioni gastronomiche o modalità di trasformazione/consumo dei prodotti del tutto simili.

2. Attraverso la De.Co. e la De.Co. sovra-comunale si mira a:

a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;

b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La De.Co. e la De.Co. sovra-comunale costituiscono attestazione di origine geografica, equivalente nel significato, negli obiettivi e negli effetti, ad un marchio che attesta la provenienza locale.

4. La De.Co. ed il relativo logo sono di esclusiva proprietà del Comune di Crespadoro. La De.Co. sovra-comunale ed il relativo logo sono di proprietà esclusiva dei Comuni che decidono di registrare una De.Co sovra-comunale, avendo preliminarmente adottato il medesimo regolamento ed avendo provveduto a sottoscrivere atto di intesa approvato dalle rispettive giunte comunali. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro De.C.O. e De.C.O. sovra-comunale

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Crespadoro che ottengono la De.Co. così come un registro nella medesima sede per quei prodotti che ottengono la De.Co. sovra-comunale in cui rientra anche il Comune di Crespadoro.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.) e i prodotti De.Co. sovra-comunale;
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. e la De.C.O. sovra-comunale sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva).

4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:

- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- preparazioni di pesci e crostacei;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina locale;
- bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.

5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. e la De.Co. sovra-comunale anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.

6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. e De.Co. sovra-comunale le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Crespadoro o nei comuni rientranti nella De.Co. sovra-comunale.

7. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. e la De.Co. sovra-comunale anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.

9. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. e la De.Co. sovra-comunale per più prodotti diversi.
10. Per ogni prodotto De.Co. e De.Co. sovra-comunale è istituita una scheda caratteristica del prodotto.

Art. 6 – Logo De.CO. e De.CO. Sovra-comunale

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5, vengono adottati degli appositi loghi identificativi a colori, allegati alla scheda identificativa di prodotto.

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.o. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Crespadoro, o per quanto riguarda la De.Co. sovra-comunale, nei territori dei comuni della De.Co. sovra-comunale, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale e la De.C.O. Sovra-comunale, possono essere riconosciute solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co. o De.Co. sovra-comunale, devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. e De.Co. sovra-comunale ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. e De.Co. sovra-comunale possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. e De.Co. sovra-comunale devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Crespadoro o dei comuni della De.C.O. Sovra-comunale);

- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

3. Il responsabile del procedimento di cui al successivo art. 12, ricevuta la segnalazione e verificata la completezza della stessa, la sottopone ai fini del giudizio di ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. e De.Co. sovra-comunale alla Commissione comunale competente di cui all'art. 9 che si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, con parere vincolante

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione competente, ove lo ritenga necessario, può effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione competente, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verifica se il prodotto segnalato ha le caratteristiche utili per l'iscrizione al registro De.Co. o De.Co. sovra-comunale e predispone, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari con allegato apposito logo identificativo a colori, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

6. Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento provvede con proprio provvedimento ad iscrivere i prodotti su cui la Commissione ha espresso parere favorevole nel registro De.C.O. e De.C.O. Sovra-comunale recependo, contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. e De.C.O. Sovra-comunale.

7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.Co. o De.Co. sovra-comunale, con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.Co. o De.Co. sovra-comunale di cui allegato B).

8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co. o De.Co. sovra-comunale, qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è ugualmente disposta con atto dirigenziale.

9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto può essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.

L'eventuale diniego conseguente a parere negativo della Commissione deve essere adeguatamente motivato

10. L'iscrizione nel registro De.Co. o De.Co. sovra-comunale non comporta oneri per l'impresa.

11. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo devono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

12. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la nomina della commissione comunale ed ogni nuova iscrizione nel registro della De.Co e della De.Co. sovra-comunale.

Art. 9 – Commissione comunale per la De.Co. e De.Co. sovra-comunale

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale. Per quanto riguarda invece le De.Co. Sovracomunale, l'esame della richiesta è affidata a una commissione composta da due rappresentanti per ogni comune aderente nominati dalla Giunta Comunale. In entrambe le commissioni sono di norma rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, gli operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori.

2. La Commissione De.Co. è composta da numero tre membri e precisamente:

- PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
- MEMBRI: due tecnici o esperti.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il responsabile del procedimento o suo delegato.

3. La Commissione De.Co. sovra-comunale è composta da:

- PRESIDENTE: uno dei sindaci dei comuni aderenti o un suo delegato (membro di diritto) nominato dalla commissione nella prima seduta di insediamento;
- MEMBRI: due tecnici o esperti rappresentanti ogni comune aderente.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il responsabile del procedimento o suo delegato del Comune di maggiori dimensioni demografiche.

4. A supporto del lavoro delle commissioni, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agro-alimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

5. La Commissione De.Co. dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000. La Commissione De.Co. sovra-comunale dura fino al suo scioglimento. Ogni qual volta vengono cambiati i rappresentanti dei Comuni a causa delle avvenute elezioni, la commissione riceverà i nuovi rappresentanti.

6. Le Commissioni operano validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – Utilizzo della De.Co. e De.Co. sovra-comunale e dei relativi loghi

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co." e De.Co. sovra-comunale e dei relativi loghi identificativi alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co. e De.Co. sovra-comunale anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. e De.Co. sovra-comunale nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).
4. Il logo De.Co. e De.Co. sovra-comunale deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co. - De.Co. sovra-comunale.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
7. Il Comune di Crespadoro, proprietario del logo De.C.O. e De.Co. sovra-comunale, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. e De.Co. sovra-comunale da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Crespadoro a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione comunale in osservanza del presente regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e De.Co. sovra-comunale e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co. e De.Co. sovra-comunale ;
 - c. la perdita dei requisiti richiesti;
 - d. l'uso difforme o improprio del logo De.Co. e quello della De.Co. sovra-comunale, accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f. frode alimentare.
5. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni

vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.

6. La commissione di cui all'art.9, con proprio provvedimento, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co. e De.Co. sovra-comunale, solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. o De.Co. sovra-comunale non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Ufficio delle Attività Produttive di ogni Comune.

2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13 – Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.Co. e De.Co. sovra-comunale, forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 14 – Le tutele e le garanzie

Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15 – Attività di coordinamento

Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 16 – Rinvio alle norme statali e regionali

Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 17 – Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

ALLEGATO –A–

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Crespadoro
Piazza Municipio 3
36070 Crespadoro

OGGETTO: segnalazione De.Co. o De.Co. sovra-comunale.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e
residente in _____ Via _____ codice fiscale _____
in qualità di _____

segnala il seguente prodotto *(indicare con una X se De.Co. o De.Co. sovra-comunale):*

- ☐ ai fini dell'attribuzione della De.Co.
☐ ai fini dell'attribuzione della De.Co. sovra-comunale

denominazione:

area geografica di produzione:

luogo di lavorazione:

ditte produttrici (se conosciute):

Allega i seguenti documenti:*

Data _____

Firma _____

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 9 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)*

ALLEGATO –B–

(fac-simile di domanda da compilare in bollo)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Crespadoro
Piazza Municipio 3
36070 Crespadoro

OGGETTO: richiesta De.Co. o De.Co. sovra-comunale.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ e
residente in _____ Via _____ codice fiscale _____
in qualità di titolare/leg.rappr. della Ditta _____ avente la
qualifica di

- ☐ imprenditore agricolo
- ☐ artigiano
- ☐ commerciante al dettaglio
- ☐ esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
- ☐ altro

con sede in _____ Via _____ P.Iva _____

premessi:

- che la propria ditta produce il prodotto _____;

- che il suddetto prodotto:

- ☐ è già iscritto nel registro comunale De.Co.;
- ☐ è già iscritto nel registro comunale De.Co. sovra-comunale;
- ☐ per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Crespadoro, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale;

CHIEDE

- ☐ di essere iscritto nel registro comunale De.Co. per il suddetto prodotto;
- ☐ di essere iscritto nel registro comunale De.Co. sovra-comunale per il suddetto prodotto;
- ☐ l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo;
- ☐ l'iscrizione nel registro De.Co. sovra-comunale del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;

- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.

Allega i seguenti documenti:

- ☐ scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co. o De.Co. sovra-comunale).
- ☐ altro _____ *

data _____

Firma

** Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 9 del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)*